

ditorie, a sua disposizione e vagliarle con equilibrio. Con pari equilibrio l'A. ha condotto il suo lavoro sul binario tempo-spazio.

L'opera prende l'avvio con una breve introduzione nella quale l'A. viene annodando il proprio studio alla impostazione generale del problema della localizzazione delle industrie data, come già ho accennato, dal Toschi; quindi, in un primo capitolo, dipinge, con larghe pennellate, il quadro fisiogeografico del territorio dell'U.R.S.S.; entra poi nel vivo dell'indagine, sviluppata per tempi successivi: il primo riguarda il potenziale industriale, tutt'altro che trascurabile, e la localizzazione e distribuzione dell'attività industriale avanti la prima guerra mondiale; il secondo delinea l'evoluzione dell'economia dell'U.R.S.S. nel periodo dei « piani quinquennali »; il terzo presenta la distribuzione e la localizzazione delle industrie e, in particolare, delle concentrazioni industriali e dei *combinats* sotto l'impero dei « piani ».

Tali successive situazioni si presentano di una complessità da non consentire riassunto. Dalle premesse alle conclusioni, attraverso un esame analitico condotto con diligenza ed acume, il volume è ricco di interesse. Mi piace rilevare qui soltanto alcune « tendenze » che forse interesseranno immediatamente il lettore. Anzitutto si deve notare come il « terzo » piano quinquennale, pure innestandosi nel consueto quadro di preoccupazione politica, presenti una evoluzione programmatica rispetto ai precedenti « piani » e cioè manifesti una tendenza verso un razionalismo equidistributivo e dimensionale degli impianti industriali in progetto: si attenua, cioè, la tendenza all'equidistribuzione territoriale delle industrie. Nel quarto « piano quinquennale » tali tendenze vanno consolidandosi al fine di ottenere uno « sviluppo armonico » industriale e raggiungere un livello di vita notevolmente superiore al precedente « piano ». Per questa strada, osserva giustamente l'A., il « fattore tecnico » finisce per far sentire ferreamente il suo peso nel campo della economia collettivistica, non meno che in quello dell'economia liberistica. « Vi potrà essere prevalenza del fattore politico, ma limitatamente a periodi transitori, più o meno lunghi, in relazione al differimento dei fini; ma a lungo andare finisce sempre per prevalere il complesso dei fattori di carattere tec-

nico. Il quale, se anche viene lasciato agire naturalmente soltanto con ritardo, porterà infine a restringere i costi di produzione in limiti economici ».

Non è a credere che il lavoro del Ranieri si limiti e si esaurisca in questa ricerca di « tendenze »: queste non sono che interessanti premesse dalle quali prende l'avvio la ricerca che progressivamente va ampliandosi sino ad abbracciare tutto il complesso quadro industriale sovietico e nel contempo approfondendosi nell'esame del vario gioco dei fattori di localizzazione nel quadro particolare e generale.

A lettura conclusa, prima di ogni particolare considerazione, nasce spontaneo un senso di gratitudine e di ammirazione per l'illustre Maestro, il Toschi, che ha indicato la buona strada in questo campo di studi; questo primo brillante risultato dà la certezza che il seme gettato è fecondo e darà buoni frutti.

R. PRACCHI

Milano, Università Cattolica.

SNYDER R. C., *The Most Favored Nation Clause*. Un vol. di pagg. 264. New York, King's Crown Press, Columbia University Press, 1950.

Per evitare che abbiano ad annullarsi i vantaggi acquisiti con un determinato trattato commerciale, gli Stati contraenti desiderano assicurarsi l'estensione reciproca di ogni concessione più favorevole da una parte può accordare a terzi nel futuro. La clausola della nazione più favorita sovente apposta sui trattati commerciali mira appunto a creare questa situazione: come tale essa conferisce diritti ed impone obblighi. Particolarmente interessante si presenta questo volume anche in considerazione della opportunità di valutare la validità attuale della clausola, dopo cioè che notevoli difficoltà si sono aggiunte a quelle esistenti all'epoca delle sue prime applicazioni, nel campo delle relazioni commerciali fra le nazioni. Non è facile inoltre trovare della letteratura diretta sull'argomento, specialmente di data recente.

Il volume è introdotto da una rassegna ampiamente documentata, utile a indicare come, sotto quali forme e con quali eventuali riserve, la clausola può in concreto comparire. L'A. svolge quindi una analisi

« moderna » della clausola, sulla base della recente pratica commerciale e tenendo conto della attuale politica economica internazionale. Sostanzialmente il principio della parità di trattamento per cui la clausola esiste, non è mutato, sono mutate invece alcune caratteristiche come la forma condizionata della clausola stessa o la sua citazione generica nei trattati (covering clause); la prima via via abbandonata, la seconda sostituita oggi da menzioni sempre più particolareggiate e precise. Dopo aver ricordate alcune cause sospensive o rendenti inoperante la clausola e che sono previste nella maggior parte dei trattati (esercizio da parte dello Stato dei diritti fondamentali quali la difesa), l'A. compie un minuto esame delle limitazioni di cui essa è passibile e che vanno tenute distinte dalle eccezioni; le prime definiscono infatti l'area di applicazione, le seconde ne sospendono l'azione.

Oltre alla limitazione costituita dalla base territoriale, vi sono varie circostanze che incidono sulla efficienza della clausola indirettamente: interessante quella relativa ai diritti di compenso che hanno dato origine ad accese polemiche. Il nostro A. sostiene in proposito che l'applicazione di diritti di compenso sui dazi, effettuata dal contraente importatore nella misura pari all'ammontare del premio all'esportazione stabilito per una determinata merce dal contraente esportatore, costituisce una violazione degli impegni assunti con la clausola. Se l'esportatore viola i suoi doveri, l'altra parte ha la possibilità di far valere i propri diritti senza dover compromettere l'efficacia degli accordi. Le limitazioni che si presentano con carattere di novità, sono quelle create dai controlli dei cambi, dagli accordi clearing, dai contingenti di esportazione e importazione e dai monopoli statali. Tutte queste forme di ingerenza statale nel campo economico che ebbero diffusione dopo la crisi del '29, hanno dato luogo a discriminazioni commerciali ed hanno sensibilmente ridotto l'area in cui il trattamento della nazione più favorita minimizza l'ineguaglianza delle posizioni contrattuali degli Stati.

A proposito di queste limitazioni lo Snyder ha compiuto una importante indagine statistica sull'esame di 510 trattati stipulati fra il '31 e il '39. Egli ha potuto rilevare che la clausola della nazione più

favorita compare solo nel 42 % dei trattati (contro un 91 % del periodo precedente al 1931); ciò è dovuto al notevole aumento degli accordi di natura strettamente bilaterale, incompatibili con una clausola mirante a stabilire un regime di parità di trattamento. Di questi 227 trattati (42 %) stipulati con la clausola, 89 riguardano le situazioni di contingentamenti e monopoli statali da sole o congiuntamente alle tariffe doganali. Va ricordata anche un'altra importante limitazione alla clausola, di carattere territoriale: è quella relativa alla sua inefficacia con riguardo alle concessioni accordate da uno Stato a paesi fortemente uniti da vincoli geografici, politico-storici ed economici. Si pensi all'importanza di questa norma con riferimento, ad esempio, ai rapporti fra Gran Bretagna e Dominions. Fra le eccezioni, occorre accennare alla inoperatività della clausola per il piccolo commercio di frontiera, per le unioni doganali e per il traffico costiero marittimo.

Il bilateralismo, sostituitosi alla parità di trattamento, è stato reso possibile evidentemente da un gran numero di violazioni della clausola. Si denota in sostanza la maggior considerazione rivolta dagli Stati oggi alla propria libertà di azione piuttosto che alla disciplina da seguire per evitare il formarsi di discriminazioni sul mercato internazionale. Malgrado l'uso secolare della clausola della nazione più favorita, non esiste ancora su di essa una uniformità di opinioni sufficiente ad inserirla in un normale corpo di leggi. Lo Snyder ci dà conto di alcune fra le principali polemiche svoltesi sull'argomento, nell'ultima parte del suo volume, dedicata ad un'ampia critica e ad una obiettiva valutazione.

La clausola nella sua forma incondizionata si presta anzitutto ad obiezioni, in quanto indubbiamente consente agli Stati, di beneficiare automaticamente di concessioni da altri ottenute talvolta con notevoli sacrifici. Questo è il prezzo necessario, afferma però lo Snyder, perchè ciascuno si trovi in condizioni di uguaglianza con gli altri. Dall'esame dei trattati risulta la maggiore popolarità della clausola incondizionata; quella condizionata è apparsa meno soddisfacente perchè tende a degenerare in un complicato sistema di accordi bilaterali, dato che ogni nuovo accordo richiede la riconsiderazione di tutte le

concessioni garantite nei patti precedenti. La clausola condizionata ha tuttavia il pregio di garantire agli Stati un elevato grado di autonomia nella politica doganale. Indubbiamente però il maggior valore della clausola incondizionata sta nella capacità di eliminare trattamenti doganali differenziali. L'A. giunge anzi ad affermare che sotto questa forma, la clausola impedisce la creazione di artificiali correnti di traffico e lo stabilirsi di viziosi circoli di discriminazioni: coloro che lamentano la impossibilità di negoziazioni esclusive create in tema di politica tariffaria, scambiano per difetto, una virtù principale della clausola. A questo proposito è anzi opportuno ricordare che esiste una relazione fra la forma (contrattuale o autonoma) usata per la fissazione delle tariffe e la forma condizionata o no del trattamento della nazione più favorita. La clausola, che tende a stabilire un regime di « equality of treatment » e presuppone pertanto lo svolgersi di un largo commercio mondiale, non ha ragione di esistere in un mondo fondato sul bilateralismo. Il suo uso anche recente starebbe tuttavia a testimoniare, secondo l'A., il desiderio tuttora vivo di tornare al perseguimento dei fini che le furono propri.

Ci si deve quindi domandare: può la clausola essere applicata alle nuove restrizioni, con l'intento di raggiungere un regime di parità di trattamento? Occorre anzitutto affermare che nel passato la clausola è stata applicata alle tariffe doganali non perchè si intendesse di escludere dal suo campo di operatività, le altre forme di intervento statale, ma perchè queste ultime non avevano ancora assunto una effettiva importanza. Va ricordato inoltre che la clausola non è fine a se stessa e che le ulteriori restrizioni prodottesi, non hanno soppiantato le tariffe doganali ma si sono ad esse aggiunte.

Si possono in conclusione fare tre ipotesi: 1) Il bilateralismo si accentuerà e resterà il principio base dei rapporti economici; in questo caso la clausola della nazione più favorita finirà per lo scomparire — 2) I contingentamenti e i controlli dei cambi diverranno permanenti nella politica commerciale; si potrà allora tentare di applicare ad essi la clausola nel tentativo di raggiungere la massima uguaglianza di trattamento nei rapporti economici internazionali — 3) Si ritornerà

ad una economia governata in base ai principi tradizionali; allora la clausola costuirà di nuovo la base della politica commerciale internazionale. Da queste brevi note risulta evidente che nell'opera dello Snyder non c'è l'intento di dimostrare considerazioni definitive; essa costituisce invece un valore, per l'apprezzabile contributo informativo utile a quanti desiderano approfondire lo studio della politica economica internazionale.

D. DI LUCIA

STRATHEARN G., *Il Parlamento Inglese*. (Traduzione Italiana di Arturo Barone). Un vol. di pagg. 209. Milano, Edizione Mondadori, 1950.

Edita da Mondadori nella collana storico-politica « Orientamenti », vede la luce in questi giorni la traduzione in lingua italiana a cura di Arturo Barone di: « Il Parlamento Inglese » il cui titolo originale è « Our Parliament ».

Questa pubblicazione ha carattere divulgativo ed è una chiara rassegna storica del Parlamento Inglese. L'A., dopo aver tratteggiato quando e come sorse e quali furono i primi conati che posero in essere l'embrione di quello che è oggi il Parlamento Inglese, dimostra come storicamente l'Inghilterra non ha mai avuto una costituzione scritta, ma la costituzione inglese non è, come molti studiosi hanno asserito a volte con insistenza, di carattere fortuito e accidentale, ma è il risultato di uno sviluppo naturale.

La Costituzione Inglese non è una Costituzione scritta, ma è fondata su un certo numero di leggi come il *Bill of Rights*, l'*Act of Settlement*, l'*Habeas Corpus Act*, il *Parliament Act* del 1911 e in assai maggior misura su sentenze giudiziarie e su consuetudini e convenzioni.

La Costituzione Inglese è descritta e discussa in molti trattati che non sono mai stati riuniti per dare una veste di Costituzione scritta.

Questa Costituzione ha la caratteristica della « flessibilità » in quanto non è scritta e porta con sé innumerevoli vantaggi, primo tra tutti quello di uno sviluppo rapido nel modificarsi ed adattarsi alle esigenze del momento. Sir William Anson in poche parole dà una chiara e precisa de-